

FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE ORDINARIO
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2009 € 3.380.449
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRODOTTO

Conto Corrente di Corrispondenza – “CONTO SOCIETÀ COSTITUENDE”

DESTINATARI

La presente tipologia di conto corrente è destinata esclusivamente alle Società di Capitali.

DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un **servizio di cassa** per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il Cliente può effettuare:

I versamenti di contante e/o di assegni;

II ricevere bonifici e giroconti;

III effettuare prelievi;

IV trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile.

Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia a quanto di seguito indicato e ai relativi fogli informativi.

SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA E COLLEGATI AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

Al conto corrente bancario non sono collegati i servizi offerti dalla Banca, tranne quelli necessari alla gestione dell'operatività in attesa dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese.

IMPORTO

Il Cliente è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l'utilizzo è consentito entro l'importo autorizzato.

DURATA

Massimo 12 mesi.

ESTINZIONE

L'estinzione del rapporto è subordinata alla presentazione dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese o trascorsi 12 mesi dall'apertura del rapporto.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni trimestre solare.

PERIODICITÀ INVIO ESTRATTO CONTO

Di regola trimestrale.

COINTESTAZIONE

Il conto corrente non può essere intestato a più persone.

RISCHI TIPICI

DEPOSITO INFRUTTIFERO

La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio).
In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.

RISCHIO DI CAMBIO

Non presente in quanto il conto corrente è denominato in euro.

RISCHIO DI CONTROPARTEA fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite d'importo di **Euro 103.291,38** per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti sul conto, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi (fondo interbancario di tutela dei depositi).

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
INTERESSI	
TASSO CREDITORE ANNUO LORDO	0,00%
TASSO CREDITORE ANNUO EFFETTIVO (al lordo della ritenuta fiscale)	
RITENUTA FISCALE	27,00%
CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE	
PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI Base calcolo per interesse anno civile – 365 giorni	Trimestrale
COMMISSIONI E SPESE	
CANONE MENSILE DI TENUTA CONTO	Euro 0,00
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO	Euro 0,00
SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO CONTABILI A DOMICILIO	Euro 1,05
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI	Euro 0,00
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO	Secondo Tariffa in vigore
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI DUPLICATI PER CONTO CLIENTELA (per singolo documento)	
I riproduzione assegni o documenti contabili direttamente presso la filiale di IBL Banca	Euro 5,00
II riproduzione assegni o documenti contabili presso l'archivio o altra struttura Centrale	Euro 12,50
III altre richieste che comportano ricerche di archivio per ogni ora / uomo impiegata	Euro 20,00
ASSEGNI (SPESE, VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITÀ)	
SPESE	
SPESE RICHIAMO ASSEGNI	Euro 15,00
COMMISSIONI PER ASSEGNI RESTITUITI A TERZI	Euro 7,75 Per ogni assegno insoluto non addebitato in conto corrente a causa di irregolarità formale o sostanziale del titolo
SPESE PER ASSEGNI TORNATI IMPAGATI	
I protestati (oltre al recupero spese di protesto)	1,50% con un minimo di Euro 10,00 e un massimo di Euro 30,00
II insoluti	Euro 7,75
CHECK TRUNCATION (adempimenti per conto di propria clientela)	
I comunicazione di assegno impagato, storno o copia storno	Euro 6,00
II altri messaggi	Euro 8,00
VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITÀ	
VALUTE VERSAMENTI	
I contanti e valori assimilati	Stesso giorno
II assegni circolari e di traenza di IBL Banca	1 gg. lavorativo
III assegni bancari tratti sullo stesso sportello	1 gg. lavorativo
IV assegni bancari tratti su sportelli di IBL Banca	2 gg. lavorativi
V assegni circolari altre banche	1 gg. lavorativo
VI assegni bancari altre banche	3 gg. lavorativi
VII assegni, vaglia e titoli postali	5 gg. lavorativi
TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEFINITIVA salvo casi di forza maggiore - per le aziende di credito italiane successivi alla data negoziazione e/o di lavorazione	
I contanti e valori assimilati	Stesso giorno
II assegni circolari e di traenza di IBL Banca	Stesso giorno
III assegni bancari tratti sullo stesso sportello	1 gg. lavorativo
IV assegni bancari tratti su sportelli di IBL Banca	4 gg. lavorativi
V assegni circolari altre banche	4 gg. lavorativi
VI assegni bancari altre banche	4 gg. lavorativi
VII assegni, vaglia e titoli postali	5 gg. lavorativi
TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO	
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI NON RILEVANTI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 15:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 15:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI RILEVANTI/URGENTI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 10:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 10:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI ESTERI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 10:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 10:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ALTRO	
TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO	Entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)

Articolo 26 Diritto di recesso e Tempi di Chiusura

1. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato.
2. La Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza alcun onere per il Cliente.
3. Il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti.
4. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo successivo dei servizi.
5. In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla Banca per la chiusura del rapporto. Il singolo rapporto, così come tutti i rapporti oggetto di recesso, si intenderanno chiusi definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
6. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.
7. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
8. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti.

Articolo 27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e non economiche - Modalità di comunicazione - Diritto di recesso del Cliente

1. Fatto salvo quanto detto nelle sezioni che seguono in riferimento ai singoli servizi, la Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le presenti Norme generali senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche ed operative.
2. La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto o servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo per i servizi prestati ecc.), comunicando tali variazioni al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni, ed indicandone la relativa decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (a titolo esemplificativo aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali) suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca.
5. Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di modifica, dal singolo rapporto o servizio, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate secondo quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione.
6. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso dal singolo rapporto o servizio entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, con la decorrenza indicata nella comunicazione.
7. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 28 Legge applicabile - determinazione del foro competente

1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana. Il presente contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale.
2. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all'indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore foro esclusivamente competente è quello di Roma.

Articolo 30 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficio.reclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può anche rivolgersi al **Conciliatore Bancario** per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

Articolo 2 Uso dei moduli per assegni

1. La Banca si riserva di consentire l'utilizzazione di assegni mediante l'uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. La modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l'utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (www.iblbanca.it). La consegna al Correntista (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l'instaurarsi della Convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni danno che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sui altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Articolo 6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi

momento, l'addebito in conto.

4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Articolo 7 apertura di credito e facoltà di recesso

Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole:

- a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di 15 giorni o anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo dandone comunicazione al Correntista. Il Correntista dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del recesso, risoluzione o della riduzione dell'apertura di credito, fatta salva l'intervenuta decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall'estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto;
- f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista.

Articolo 8 Interessi - chiusura contabile conti debitori e creditori - capitalizzazione infrannuale

1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Correntista.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità può essere annuale o inferiore all'anno (e pertanto anche semestrale o trimestrale) in base a quanto pattuito nel singolo conto corrente.
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di conto corrente, divenuti esigibili a carico del Correntista matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'articolo 31 della legge assegni.
6. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Articolo 18 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Correntista potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Correntista può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

LEGENDA

BONIFICO	Operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (chiamata ordinante) ad un'altra (chiamata beneficiario). Il giroconto consiste in un trasferimento di fondi in cui sia il conto di accredito che il conto di addebito sono conti aperti sulla stessa banca intestati alla stessa persona fisica.
BIR	Bonifico di importo rilevante. Sono i bonifici superiori a € 500.000,00; vengono inoltrati in rete interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale.
BONIFICI URGENTI	Sono bonifici fino a € 500.000,00, hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR.
CANONE ANNUO	Spese fisse per la gestione del conto.
CANONE MENSILE/TRIMESTRALE	Spese fisse per la gestione del conto addebitate con cadenza mensile/trimestrale.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
C.M.S. (COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO)	Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al Cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi. La CMS - Commissione di Massimo Scoperto viene calcolata, nel rispetto della legge vigente, secondo la seguente formula: CMS = p * M / 100 <i>Dove:</i> CMS è l'importo della Commissione di Massimo Scoperto che verrà addebitata nel periodo di liquidazione p è l'aliquota della commissione pattuita M è il valore massimo del saldo dare (uscite per il Cliente), entro il limite del fido accordato, che presenta il conto, all'interno di una sequenza consecutiva di almeno 30 giorni di saldo dare nel periodo di liquidazione (trimestre).
COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI	In alternativa alla CMS, che è calcolata in maniera percentuale sull'effettivo utilizzo dell'affidamento, è possibile optare per il sostenimento di un costo fisso dovuto per la messa a disposizione, da parte della banca, dei fondi relativi all'affidamento concesso. In tal caso il Cliente pagherà detta commissione, solitamente commisurata all'importo totale dell'affidamento concesso dalla banca, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
DATA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE	Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l'esecuzione di un ordine di bonifico.
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
FIDO O AFFIDAMENTO	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
PENALE PER SCONFINO SULL'AFFIDAMENTO CONCESSO	A carico del Cliente può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora, in caso di affidamento, il saldo conto del conto corrente evidenzia uno sconfinamento superiore all'importo dell'affidamento concesso dalla banca. Tale penale dovuta è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.
PENALE PER SCONFINO IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO	A carico del Cliente può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora il conto corrente, in assenza di un affidamento concesso dalla banca, presenti uno scoperto. Tale penale dovuta è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.
SALDO DISPONIBILE	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
SALVO BUON FINE	Clausola in virtù della quale il Cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla banca sul conto deposito dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO E SCONFINAMENTO EXTRAFIDO	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
SPESA SINGOLA OPERAZIONE NON COMPRESA NEL CANONE	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
SPESE PER OPERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE E FORZATURA PER L'UTILIZZO DI SOMME IN CASO DI INDISPONIBILITÀ SUL CONTO	Spesa addebitata dalla banca nel caso venga autorizzato un ordine di pagamento impartito dal Cliente (assegno, domiciliazione utenze, bonifico ecc) in caso di sconfinamento del conto in assenza di fido o di sconfinamento del conto extrafido.
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
VALUTE SUI PRELIEVI	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
VALUTE SUI VERSAMENTI	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME
QUALIFICA E E-MAIL
ISCRITTO ALL'ALBO